



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



REGOLAMENTO SUL PATROCINIO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 21.09.2018

INDICE

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Soggetti interessati

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Articolo 4 - Condizioni di ammissione

Articolo 5 – Procedimento di ammissione al beneficio

Articolo 6 – Misura della liquidazione

Articolo 1 – Premessa

1. Il presente atto disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per il riconoscimento del diritto del dipendente alla assunzione a carico dell'Ente delle spese della Sardegna degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale in caso di procedimenti per responsabilità civile, penale o contabile instaurati nei confronti degli stessi.

Articolo 2 – Soggetti interessati

1. I soggetti interessati sono i dipendenti dell'Ente con contratto a tempo determinato o indeterminato.
2. La medesima tutela viene riconosciuta al Direttore Generale e all'Amministratore Unico.
3. Non godono del diritto al rimborso di cui al presente regolamento i collaboratori a qualunque titolo e comunque i soggetti legati all'Ente da fattispecie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. L'assunzione delle spese legali a carico dell'Ente riguarda i procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria civile, penale o contabile instaurati nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2.
2. Non rientrano nell'ambito della presente disciplina i procedimenti instaurati per iniziativa degli stessi soggetti.

Articolo 4 - Condizioni di ammissione

1. L'ammissione al patrocinio legale a spese dell'Ente può avvenire in forma di anticipazione degli oneri di difesa o in forma di rimborso.
2. Può darsi luogo al patrocinio legale a spese dell'Ente solo se:
 - a) gli atti e i comportamenti per i quali si domanda tutela siano legati all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio;
 - b) è assente il conflitto di interessi tra gli atti o la condotta contestata e l'Ente, circostanza questa da escludere ogni qualvolta l'Amministrazione faccia valere nei confronti del dipendente pretese incompatibili con l'intento di assumere o rimborsare gli oneri della difesa in giudizio. A titolo esemplificativo, si indicano quali cause di ricorrenza del conflitto di interessi:
 - c) attivazione del procedimento giudiziario ad istanza dell'Ente;
 - d) costituzione di parte civile nel processo penale, fatta salva la pronuncia assolutoria con formula piena;
 - e) apertura di un procedimento disciplinare per i fatti contestati in sede giudiziaria.
3. In ogni caso, nell'ipotesi in cui non sia stata esclusa nel merito la responsabilità civile, penale o contabile dei soggetti di cui all'art. 2 se vi sono state anticipazioni devono essere prontamente ripetute e il rimborso non può essere riconosciuto.

4. In caso di procedimento penale, l'esito positivo si intende quando sia intervenuto un provvedimento definitivo di assoluzione con formula piena o di archiviazione. Non può darsi luogo al rimborso nel caso in cui sia pronunciato un provvedimento di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
5. Nel procedimento civile, dà diritto al trattamento di cui al presente regolamento il riconoscimento definitivo di esenzione da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
6. Nel processo contabile, la pronuncia definitiva di assoluzione, anche ove abbia accertato il fatto, dà diritto al trattamento di cui al presente regolamento.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione al beneficio

1. Per poter essere ammesso al patrocinio legale a spese dell'Ente è onere del soggetto interessato presentare specifica istanza, dando prontamente comunicazione dell'apertura del procedimento civile, penale o contabile e fornendo gli elementi utili per l'inquadramento della fattispecie in contestazione.
2. A tale comunicazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente circa l'inesistenza di polizza assicurativa che copra in suo favore le stesse spese legali.
3. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia titolare di specifica polizza assicurativa dovrà cedere all'Ente il credito che gli deriva quale requisito di ammissione dell'istanza e nei limiti dell'importo anticipato o rimborsato.
4. L'istanza è valutata entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione necessaria.
5. In caso di richiesta di anticipazione dovrà essere allegato un preventivo di parcella redatto dal professionista incaricato che verrà sottoposto all'Avvocatura dello Stato per il preventivo visto di congruità. E' inoltre obbligo del richiedente fornire copia delle fatture emesse a suo carico dal professionista incaricato a giustificazione di tutte le somme ricevute.
6. Alla richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere allegata copia delle relative fatture, da sottoporre alla valutazione di congruità da parte dell'Avvocatura dello Stato.
7. Nel caso di assistenza da parte di più difensori, il beneficio sarà limitato alla misura dovuta per l'attività di un solo professionista.

Articolo 6 – Misura della liquidazione

1. L'importo rimborsabile è fissato in misura non superiore al valore medio di liquidazione di cui ai parametri ministeriali relativi ai compensi per la professione forense tenuto conto del grado, tipo e valore del procedimento. Qualora siano stati stimati e richiesti costi superiori, comunque entro i limiti predetti, sarà onere del richiedente dare ampia e congrua giustificazione.